

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2001/15/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2001

sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico per l'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

- (1) Numerose sostanze nutritive, come ad esempio vitamine, minerali e amminoacidi, possono essere aggiunte negli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare per far sì che questi rispondano alle specifiche esigenze nutrizionali dei soggetti cui sono destinati oppure per conformarsi al disposto delle direttive specifiche adottate in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/398/CEE.
- (2) Non è possibile definire ai fini della presente direttiva tutte le sostanze nutritive come un gruppo a sé stante né, allo stadio attuale, redigere un elenco esaustivo di tutte le categorie di sostanze nutritive che possono essere aggiunte agli alimenti destinati a diete particolari.
- (3) La gamma degli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare è estremamente ampia e variegata e i processi tecnologici adottati per produrli sono diversi. Pertanto, per le categorie di sostanze nutritive di cui alla presente direttiva, la gamma delle sostanze utilizzabili in tutta sicurezza per la fabbricazione di alimenti destinati a tali alimentazioni deve essere la più ampia possibile.
- (4) La scelta delle sostanze elencate si deve basare essenzialmente sulla loro sicurezza ed in secondo luogo sulla disponibilità biologica nell'organismo umano e sulle proprietà organolettiche e tecnologiche. Il fatto che una sostanza compaia tra quelle che possono essere usate per la fabbricazione di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare non significa che la sua aggiunta sia necessaria o auspicabile.
- (5) Quando l'aggiunta di una sostanza nutritiva è stata giudicata necessaria, si è proceduto tramite norme specifiche nelle relative direttive specifiche insieme agli opportuni criteri quantitativi, a seconda dei casi.
- (6) In assenza di norme specifiche o in caso di alimenti destinati a diete particolari non coperti da direttive specifiche, le sostanze nutritive devono essere usate per la fabbricazione di prodotti conformi alla definizione dei prodotti stessi e soddisfare le esigenze nutritive specifiche delle persone alle quali sono destinati. I prodotti in questione devono anche essere sicuri quando vengono usati secondo le istruzioni del fabbricante.
- (7) Le disposizioni sull'elenco delle sostanze nutritive che possono essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia sono contenute nella direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/50/CE ⁽⁴⁾, e nella direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/39/CE ⁽⁶⁾. Detta normativa non deve quindi essere reiterata nella presente direttiva.
- (8) Numerose sostanze nutritive possono essere utilizzate come additivi negli alimenti. In tale ottica sono stati adottati o sono in procinto di essere adottati a livello comunitario criteri di purezza conformemente alla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽⁷⁾, modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. Tali criteri di purezza devono applicarsi a tali sostanze, per qualunque scopo esse siano aggiunte agli alimenti.
- (9) Per le altre sostanze, onde garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica e fino all'adozione di criteri di purezza a livello comunitario, si applicano i criteri di purezza generalmente riconosciuti e raccomandati da organismi o agenzie internazionali come ad esempio il comitato congiunto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA) e la Farmacopea europea (EUP). Fermo restando il rispetto del trattato, gli Stati membri possono lasciare in vigore le normative nazionali che prevedono criteri di purezza più rigorosi.

⁽³⁾ GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 2.6.1999, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 124 del 18.5.1999, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

⁽⁸⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 38.